



**REGIONE CALABRIA**

***Regolamento Regionale del 30 agosto 2007, n. 6***

**DISCIPLINA APPLICATIVA DELL'ART. 27 DEL CCNL DEL 14.09.2000, DELL'ART. 37 DEL CCNL DEL 23.12.1999 E DELL'ART. 3 DELLA L.R. 10.10.2002, N. 39.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 11 del 23.09.2016

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

### Art. 1

1. I compensi professionali di cui agli articoli 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 23 dicembre 1999 del personale dirigenziale e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato con l'Accordo del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012 e dell'art. 3 della Legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, nonché dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, sono costituiti dalle somme rimosse ai sensi del successivo articolo 2 e dalle somme dovute in forza del successivo articolo 3 e sono corrisposte, con le decorrenze di cui all'articolo 9, comma 8, del citato decreto legge n. 90/2014, fatta salva la disciplina previgente, previa ripartizione da effettuare con le modalità indicate dall'articolo 6, nei seguenti casi: <sup>1</sup>

- a) procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza o con altro provvedimento che comporti definizione o estinzione del giudizio, ovvero procedimenti arbitrali definiti con lodo, oppure ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica decisi con decreto, nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale e la Regione Calabria non sia rimasta anche in parte soccombente;
- b) rinuncia della controparte all'azione o agli atti del giudizio, nei procedimenti giurisdizionali nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale;
- c) transazioni relative a liti pendenti nelle quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura Regionale.

### Art. 2

1. Nel caso in cui, con riferimento all'articolo 1, in forza dei provvedimenti e dei lodi di cui alla lettera a), delle rinunce di cui alla lettera b) non accompagnate da un diverso accordo e delle transazioni di cui alla lettera c), le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura Regionale provvede alla riscossione mediante esecuzione esattoriale o forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale, ovvero convenute nella transazione, a titolo di onorari di Avvocato e diritti di Procuratore.<sup>2</sup>

2. Si procede alla riscossione di cui al comma 1 dopo che, rispettivamente, i provvedimenti giurisdizionali e i lodi siano passati in giudicato o comunque divenuti irrevocabili, le rinunce siano state accettate e le transazioni approvate.

3. Nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4, sono individuate le modalità cui devono attenersi le controparti di cui al comma 1 nell'effettuazione dei versamenti alla Tesoreria delle somme oggetto di riscossione ai sensi del presente articolo.<sup>3</sup>

4. L'individuazione delle modalità menzionate nel comma 3 deve, comunque, prevedere:

- a) la specificazione, all'atto del versamento, del procedimento giurisdizionale cui esso si riferisce, con l'indicazione del numero di affare contenzioso attribuito dall'Avvocatura Regionale;
- b) l'effettuazione dei versamenti con modalità tali da consentire che le somme relative a diritti e onorari di giudizio siano rimosse separatamente e distintamente dalle somme relative alla rifusione di spese vive.

5. Nel caso di riscossione di somme poste a carico della controparte curata dall'Avvocatura Regionale in via di esecuzione forzata ai sensi del Codice di Procedura Civile, l'Avvocatura comunica al Dipartimento del Bilancio, con riferimento al versamento delle somme così rimosse, l'ammontare delle somme relative a diritti e onorari di giudizio, da assoggettare alla ripartizione di cui all'art. 6, distinguendolo dall'importo delle somme relative alla rifusione di spese vive.

6. Le somme rimosse ai sensi del presente articolo sono iscritte nel capitolo, da istituire, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4.<sup>4</sup>

7. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme, ai sensi del presente articolo, relativa a diritti e onorari di giudizio ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria, da specificare nel decreto di cui all'articolo 8, comma 4.<sup>5</sup>

8. La disponibilità di fondi derivanti dalla riscossione di somme ai sensi del presente articolo, relative alla rifusione di spese vive ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata indicato al comma 6 è utilizzata ponendone la competenza della spesa a carico dei capitoli, da specificare nel decreto di cui all'art. 8, comma 3, sui quali gravano le spese vive relative all'acquisto di valori bollati, al

<sup>1</sup> Alinea sostituito dall'articolo 1 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>2</sup> Comma sostituito dall'articolo 2 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>3</sup> Comma sostituito dall'articolo 2 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>4</sup> Comma sostituito dall'articolo 2 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>5</sup> Comma sostituito dall'articolo 2 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai diritti di notifica, alla registrazione di atti giudiziari o a tutte le altre imposte, tasse, diritti e, in genere, spese vive di giustizia inerenti all'attività difensiva espletata dall'Avvocatura Regionale nell'interesse della Regione.

### Art. 3

1. Nel caso in cui nei provvedimenti e nei lodi di cui alla lettera a) dell'articolo 1, la Regione non sia rimasta anche in parte soccombente e sia stata pronunciata compensazione delle spese e competenze di giudizio, i compensi professionali di cui all'articolo 1 sono corrisposti direttamente dalla Regione in misura determinata secondo i parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 e successivi, così quantificata nella notula di cui al comma 4, fermi restando i limiti previsti dall'art. 5 commi 6 e 7 del presente regolamento.<sup>6</sup>
2. Si procede alla quantificazione dopo che i provvedimenti e i lodi siano passati in giudicato, o comunque divenuti irrevocabili o definitivi.
3. La notula di cui al comma 4 è redatta in base alle direttive impartite dal Dirigente dell'Avvocatura.
4. Gli importi delle competenze di Avvocato di cui al comma 1 sono quantificati con notula ad uso interno, redatta, per l'intera attività defensionale svolta dall'Avvocatura Regionale nel relativo procedimento, dall'avvocato incaricato del patrocinio della Regione al momento della definizione del procedimento medesimo. La notula così redatta è sottoposta a visto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale.<sup>7</sup>
5. Il visto di cui al comma 4 comporta la dichiarazione, da parte del Coordinatore, di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo, dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito di tale attività, nonché della corrispondenza della notula stessa alle direttive di cui al comma 3.<sup>8</sup>

### Art. 4<sup>9</sup>

1. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, conclusi con compensazione delle spese di giudizio, sono corrisposti i compensi professionali, nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, nei limiti dello stanziamento previsto per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 9 comma 6, del d.l. 90/14.
2. Nei casi di compensazione integrale disposta da sentenze depositate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge 90/2014, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto medesimo, sono corrisposti compensi professionali nella misura del corrispondente parametro previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014.

### Art. 5

1. Il Coordinatore, con proprio decreto, determina per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse ai sensi dell'art. 2 e delle somme dovute in forza dell'art. 3. Con lo stesso decreto, il Coordinatore provvede, altresì, con le modalità indicate all'art. 6, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo Albo professionale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento.<sup>10</sup>
2. Al decreto di cui al comma 1 è allegato un rendiconto composto da separati prospetti, ciascuno contenente rispettivamente:
  - a) l'indicazione delle somme riscosse nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 2, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 5, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;
  - b) l'indicazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, in base alle notule vistate nel trimestre di riferimento, con la specificazione degli importi relativi a ciascun giudizio;
  - c) l'elencazione degli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione nel trimestre di riferimento;

<sup>6</sup> Comma sostituito dall'articolo 3 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>7</sup> Comma modificato dall'articolo 3 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>8</sup> Comma modificato dall'articolo 3 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>9</sup> Articolo sostituito dall'articolo 4 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>10</sup> Comma modificato dall'articolo 5 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

d) la ripartizione degli importi dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento, con la specifica determinazione della quota teorica spettante a ciascuno degli aventi diritto.

3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, ed è trasmesso entro lo stesso mese di adozione al Dipartimento del Personale, il quale, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al successivo comma 4 bis, provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stato adottato il decreto stesso.<sup>11</sup>

4. Il Dipartimento del Bilancio comunica all'Avvocatura regionale, entro la prima decade dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, in relazione ai trimestri rispettivamente indicati nel comma 3, gli importi dei versamenti relativi alle somme riscosse, ai sensi dell'art. 2, nel trimestre di riferimento.

4bis. Agli avvocati viene comunque corrisposta, mensilmente e salvo conguaglio da determinarsi in sede di adozione dei decreti di cui al comma 1, una somma pari al 50% di un dodicesimo dell'importo complessivamente percepito per l'anno precedente interamente corrisposto per i compensi professionali di cui all'articolo 3, secondo le modalità determinate con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, da adottarsi di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale e con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.<sup>12</sup>

[5. La liquidazione dei compensi sulla base dei decreti di cui al comma 1 avviene in acconto e salvo recupero, tenuto conto di quanto disposto nel successivo articolo 9. ]<sup>13</sup>

6. in applicazione dell'art. 9, comma 6, primo periodo, del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, nei casi di cui all'art. 3 del regolamento, sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto nell'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge.<sup>14</sup>

7. In applicazione dell'art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 l'ammontare annuo dei compensi professionali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento - esclusi, ai sensi del comma 6 secondo periodo e, del comma 8, del D.L., i compensi di cui all'art. 4 del regolamento - non potranno essere superiori al trattamento economico complessivo in godimento da ciascun avvocato.<sup>15</sup>

#### **Art. 5 bis** <sup>16</sup>

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono assegnati dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, fatti salvi esigenze e/o casi particolari, nel rispetto dei principi di rotazione, di equa distribuzione quali-quantitativa e di specializzazione, per materie omogenee e settori di attività, e di parità di trattamento, con l'ausilio, ove possibile, di specifica procedura informatica accessibile, per le suddette finalità, agli avvocati dell'Avvocatura.

#### **Art. 6**

1. Gli importi definiti dagli articoli 1, 2 e 3, distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti con il decreto di cui all'art. 5, in parti uguali, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento, tra gli avvocati di cui all'art. 5, comma 1:

a) per sette decimi nell'ambito di ciascun ufficio dell'Avvocatura Regionale al quale i compensi sono riferiti;

b) per i restanti tre decimi nell'ambito di tutti gli aventi diritto alla corresponsione e partecipanti alla ripartizione in servizio presso l'Avvocatura Regionale.

1. bis Gli importi di cui all'art. 2 distinti separatamente per la sede centrale di Catanzaro e la sezione decentrata di Reggio Calabria, a seconda dell'ufficio cui essi si riferiscono, vengono ripartiti secondo

<sup>11</sup> Comma sostituito dall'articolo 5 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>12</sup> Comma inserito dall'articolo 5 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>13</sup> Comma abrogato dall'articolo 5 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>14</sup> Comma aggiunto dall'articolo 5 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>15</sup> Comma aggiunto dall'articolo 5 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>16</sup> Articolo inserito dall'articolo 5 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

quanto stabilito nel decreto dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 e successivi, in quanto applicabili.<sup>17</sup>

2. Non ha diritto di partecipare alla ripartizione ed alla corresponsione dei compensi professionali il personale, indipendentemente dalle aree contrattuali di riferimento:

1) che, pur iscritto nel relativo Albo professionale, non assuma in via sistematica e continuativa la difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali;

2) collocato in posizione di fuori ruolo;

3) distaccato o comandato presso altra struttura amministrativa della Regione o presso altra amministrazione;

4) assente per malattia per un periodo superiore al 30° giorno consecutivo in ciascun anno, con diritto alla conservazione del posto, esclusi i casi di infortunio sul lavoro;<sup>18</sup>

5) in aspettativa;

6) in congedo straordinario;

[7) chiamato alle armi;]<sup>19</sup>

8) in congedo o interdizione ai sensi dei capi II, III, IV, V e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

3. Con il decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale previsto dall'articolo 7 potranno essere specificati i suddetti casi di esclusione dalla ripartizione dei compensi professionali in relazione ai periodi mancata – con diritto alla conservazione del posto – o ridotta prestazione lavorativa, per esercizio di diritti riconosciuti dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro.<sup>20</sup>

4. Nei casi in cui l'assunzione in servizio presso l'Avvocatura regionale avvenga nel corso del trimestre ovvero si verifichino, nel corso del trimestre, la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro oppure una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, la partecipazione alla ripartizione avviene in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato nel trimestre di riferimento.

#### **Art. 7**

1. Con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale sono emanate, nell'ambito della disciplina di cui al presente regolamento, le ulteriori norme applicative di dettaglio.<sup>21</sup>

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, comunque determinati, in via generale, le caratteristiche ed i modelli dei prospetti componenti il resoconto di cui all'art. 5, comma 2.

#### **Art. 8**

1. Alla corresponsione dei compensi professionali relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 2 si fa fronte utilizzando i fondi relativi ai diritti e onorari di giudizio, affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata di cui all'art. 2, comma 6.

2. Alla corresponsione dei compensi professionali di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante l'apposito capitolo di spesa esistente.<sup>22</sup>

3. L'Amministrazione provvederà, comunque, a finanziare il fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 e dell'art. 4, comma 1, assicurando adeguata disponibilità finanziaria che non potrà superare il limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge.<sup>23</sup>

4. Le disposizioni di esecuzione attinenti agli aspetti contabili e di bilancio nonché alle riscossioni sono determinate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, da adottarsi d'intesa col Coordinatore dell'Avvocatura regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.<sup>24</sup>

<sup>17</sup> Comma inserito dall'articolo 6 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>18</sup> Numero sostituito dall'articolo 6 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>19</sup> Numero abrogato dall'articolo 6 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>20</sup> Comma sostituito dall'articolo 6 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>21</sup> Comma modificato dall'articolo 7 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>22</sup> Comma sostituito dall'articolo 8 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>23</sup> Comma sostituito dall'articolo 8 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>24</sup> Comma sostituito dall'articolo 8 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

**Art. 9**

1. I compensi professionali spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.<sup>25</sup>
2. Tali compensi possono essere corrisposti solo agli avvocati preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio della Regione.<sup>26</sup>
3. Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale non partecipa alla ripartizione ed alla corresponsione di compensi professionali.<sup>27</sup>

**Art. 10** <sup>28</sup>

1. Agli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente, è riconosciuta, con provvedimento del Coordinatore, l'attribuzione di una Posizione Organizzativa nel numero massimo di ventitre unità.
2. Al Dipartimento Organizzazione, Risorse umane è demandata l'adozione dei provvedimenti di attuazione del presente articolo, previa richiesta da parte del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

**Art. 10 bis** <sup>29</sup>

1. Ai sensi dell'art. 43 del CCNL del Personale del comparto regione ed Autonomie Locali del 14.9.2000 e dell'art. 38 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale del medesimo comparto del 23.12.1999, nonché dell'art. 12 della l. 247/2012, la Regione assume gli oneri necessari per la copertura assicurativa, diretta o indiretta, adeguata ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00, della responsabilità civile dei dipendenti inquadrati come avvocati, compreso il coordinatore, derivante dall'esercizio dell'attività professionale; alla spesa occorrente si farà fronte con apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione.
2. La Regione assume gli oneri di iscrizione agli albi, nonché del contributo annuale, degli avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura regionale.

**Art. 11** <sup>30</sup>

- [1. Il presente regolamento si applica a decorrere dall'1 gennaio 2007 ed in relazione alle notule vistate successivamente a tale data.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del presente regolamento cesseranno di avere vigenza ed efficacia alla data del 31 dicembre 2010.]

**Art. 12** <sup>31</sup>

1. E' disposta l'istituzione di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria ai fini della riscossione delle somme, di cui all'art. 2, derivanti da provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali depositati, ovvero convenute in transazioni sottoscritte, dal 01.07.2014.
2. La disposizione del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria destinato alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, stante la natura retributiva degli stessi, è assegnata, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle competenze del Settore "Economico" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane".
3. Le previgenti disposizioni regolamentari continuano a trovare applicazione per la distinta liquidazione dei compensi maturati, ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2.

<sup>25</sup> Comma sostituito dall'articolo 9 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>26</sup> Comma sostituito dall'articolo 9 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>27</sup> Comma modificato dall'articolo 9 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>28</sup> Articolo sostituito dall'art. 10 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>29</sup> Articolo inserito dall'articolo 11 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>30</sup> Articolo abrogato dall'articolo 12 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.

<sup>31</sup> Articolo sostituito dall'articolo 13 del Reg. Reg. n. 11 del 23 settembre 2016.